

O.d.G. del **13/04/2019**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 2

Deliberazione n° ____/2019	del
-----------------------------------	------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO PER L'ESERCIZIO 2018, EX ART. 6, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 175/2016.

Ufficio proponente: Direttore Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Relazione sul governo societario dell'esercizio 2018, ex art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

"Si trasmette al Consiglio di Amministrazione l'allegata Relazione sul governo societario relativa all'esercizio 2018, per la sua approvazione [**Allegato n. 1**].

La relazione in questione è redatta in ottemperanza alle prescrizioni introdotte dall'art 6, cc. 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii..

In particolare, l'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 prescrive, ai commi 2, 3, 4 e 5, quanto di seguito riportato:

2. *Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.*
3. *Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*
 - a) *regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
 - b) *un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
 - c) *codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei compor-*

tamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.
5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4. Il bilancio in questione è stato redatto secondo le regole ed i criteri dettati dal codice civile per le società (artt. 2423 e segg.) e secondo i vigenti principi contabili nazionali.

Il programma di misurazione del rischio aziendale di AMAT S.p.A. è disciplinato attraverso l'individuazione ed il monitoraggio di una "soglia di allarme", il cui superamento si determina qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

1. la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2525 c.c.);
2. le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 20%;
3. la relazione redatta dalla Società di revisione o quella del Collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;
4. l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 0,7;
5. l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto più passivo consolidato e attivo fisso, sia inferiore ad 1;
6. il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, sia superiore al 5%;
7. gli indici di dilazione dei crediti e dei debiti commerciali $[(\text{crediti commerciali}/\text{fatturato}) \times 360]$ e $(\text{debiti commerciali}/\text{fatturato}) \times 360]$ superano i 180 giorni e questi superano rispettivamente il 40% dell'attivo e del passivo.

L'individuazione delle soglie di allarme e le percentuali di scostamento sopra indicate sono inizialmente individuate in occasione della fase di prima applicazione dell'adempimento in questione, avvenuta nel precedente esercizio, fatta salva la possibilità di rideterminarle successivamente, ad opera tanto del Consiglio di amministrazione quanto dell'Assemblea dei soci.

La Relazione allegata riporta i valori dei suddetti sette indicatori per l'esercizio 2018 e per i due precedenti, evidenziando, in relazione a ciascuno di essi, se la soglia di anomalia sia o meno superata.

In estrema sintesi si può affermare che solo due dei sette indicatori evidenziano il superamento della soglia di allarme, ovvero l'indice di struttura finanziaria e l'indice di disponibilità finanziaria, ma entrambi tali indicatori mostrano un progressivo miglioramento tra il 2016 ed il 2018.

L'elaborazione della presente Relazione ha peraltro tenuto conto delle indicazioni contenute nello studio recentemente pubblicato (marzo 2019) a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esper-

ti contabili, congiuntamente alla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, dal titolo "Relazione sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (ex art. 6, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 175/2016)".

Sulla scorta delle sopra richiamate indicazioni, la Relazione è stata integrata da un nuovo set di indicatori e margini di bilancio, riferiti al quadriennio 2015-2018, utile per compiere ulteriori valutazioni sulle dinamiche dei dati economici, finanziari e patrimoniali della Società.

La Relazione riporta, inoltre, la valutazione dell'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario (art. 6, cc. 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 175/2016) con altri strumenti, fornendo evidenza delle procedure e dei regolamenti adottati dalla Società, quali, ad esempio, il Sistema di Gestione Integrato, conforme e certificato rispetto alle norme EN ISO 9001:2008 ed il Sistema Unitario, elaborato secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e dalla Legge n. 190/2012. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021 costituisce parte integrante ed essenziale del suddetto sistema. Nell'ambito di tale Sistema unitario, AMAT S.p.A. ha adottato un Codice etico, che si configura quale sistema di autodisciplina aziendale.

L'esame degli indicatori, effettuata al termine della Relazione, fornisce alcune possibili soluzioni per il miglioramento degli indicatori che hanno superato la soglia di allarme, segnatamente a causa dell'insufficiente patrimonializzazione della Società, come peraltro più volte rappresentato dalla stessa e come indicato dallo stesso Comune di Taranto nel proprio Documento Unico di Programmazione per il triennio 2016-2018, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 76 del 05/05/2016.

Si propone, pertanto, l'approvazione dell'allegata Relazione sul governo societario, ex art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016.

Il Capo Ripartizione Controllo di gestione – Dott.ssa Marilena Passeretti

Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Il Direttore Generale – Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la proposta;
- Visti gli artt. 2423-2435 del codice civile;
- Visto lo Statuto della Società;

A voti _____, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare dell'allegata Relazione sul governo societario per l'esercizio 2018, ex art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, da sottoporre all'Assemblea dei Soci unitamente all'approvazione del Progetto di bilancio 2018 e da pubblicare contestualmente al Bilancio d'esercizio.

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

AI SENSI DELL'ART. 6, C. 4 DEL D.LGS. 175/2016

ESERCIZIO 2018

L'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto – AMAT S.p.A., in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la Relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, comma 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

Si riporta, di seguito, una breve descrizione della Società, delle attività svolte e della composizione dei suoi organi di amministrazione e di controllo.

1. LA SOCIETÀ.

L'AMAT (Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto) è una società per azioni costituita dal Comune di Taranto a seguito di trasformazione, avvenuta in data 12 gennaio 2001, della preesistente Azienda speciale. Attualmente la Società ha un capitale sociale di € 2.340.463,00 interamente versato e detenuto dal Comune di Taranto.

La Società ha come oggetto i seguenti servizi di interesse generale, a norma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016:

- a) la gestione dei servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano di persone, in proprio e per conto terzi, con qualsiasi mezzo effettuato;
- b) la gestione di servizi di metropolitana, di idrovie su tutto il territorio nazionale, di collegamento aeroportuale, di gestione di autostazioni ed aree intermodali, di trasporto scolastico, di trasporto di persone disabili, di trasporto funebre, di noleggio con o senza conducente, di car-sharing, di trasporti di interesse turistico, nonché di trasporti speciali "a chiamata", di taxi collettivo, con qualsiasi mezzo effettuati;
- c) la realizzazione e/o la gestione, sia diretta che in concessione o altra forma di affidamento, di parcometri e parcheggi a pagamento, stradali, chiusi, multipiano, aree di parcheggio e stazionamento per camper e autocaravan;
- d) la rimozione, custodia, riparazione e revisione di veicoli ed autoveicoli, anche per conto terzi, a norma del Codice della strada, nonché la gestione di impianti semaforici;
- e) la gestione dei servizi connessi, complementari e strumentali a quelli innanzi descritti, riconducibili al soddisfacimento delle esigenze di mobilità della popolazione, anche in relazione a so-

praggiunte innovazioni tecnologiche.

2. I SERVIZI SVOLTI.

L'AMAT svolge i servizi di **TPL automobilistico**, sviluppando la parte preponderante della propria percorrenza nel territorio comunale (7.003.255 km/anno autorizzati sul totale di 8.391.012, pari a circa l'84%). Il rapporto tra Comune di Taranto ed AMAT è regolato da un contratto di servizio sottoscritto in data 29 settembre 2017 ed avente durata novennale compresa tra il 30 settembre 2017 ed il 29 settembre 2026.

Oltre ai predetti servizi automobilistici ricadenti nella competenza di programmazione e di amministrazione del Comune di Taranto, dal quale Ente ha ricevuto il relativo affidamento attraverso il modello gestorio dell'“*in house providing*”, l'AMAT esercita il servizio di trasporto pubblico automobilistico suburbano che interessa i territori dei comuni finitimi di Leporano e di Statte, sviluppando la percorrenza annua di 1.387.757 km autorizzati (16% del totale circa). La Provincia di Taranto ha affidato, nel corso del 2004, la gestione della rete suburbana attribuita alla sua competenza, comprendente le predette linee per Leporano e per Statte gestite dall'AMAT, al Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (Co.Tra.A.P.), risultato aggiudicatario di una procedura ad evidenza pubblica appositamente espletata.

Il Co.Tra.A.P., a sua volta, ha demandato all'AMAT la gestione dei servizi già esercitati dalla stessa, in qualità di consorziata con quota pari al 2%, regolando i rapporti con apposito contratto di servizio, sottoscritto dal Consorzio e dalla Società in data 11 febbraio 2005 ed avente durata novennale compresa tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2013. Attualmente il Contratto di servizio è in proroga sino all'aggiudicazione dei nuovi affidamenti da parte degli ambiti territoriali ottimali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 4°, della Legge regionale 30/12/2013, n° 45.

La rete del trasporto pubblico urbano di Taranto, affidata all'AMAT con la deliberazione del Consiglio comunale di Taranto n. 102 del 22/12/2003, comprende anche un servizio di **trasporto pubblico effettuato con modalità marittima**, per il quale detto Comune detiene specifica delega amministrativa conferita dalla Giunta regionale con deliberazione n. 996 del 01/07/2003. Con successiva deliberazione n. 618 del 21.05.2007 la Giunta regionale ha qualificato come servizio “*minimo*”, quindi con oneri a carico del bilancio regionale, il servizio stagionale di collegamento dell'isola di San Pietro, attivato con la stagione estiva 2007, previa sottoscrizione con il Comune del relativo contratto di servizio.

Con l'ulteriore deliberazione n° 780 del 13/05/2009, la Giunta Regionale Pugliese ha autorizzato l'estensione del servizio stagionale di trasporto marittimo, assentito con la deliberazione n. 618 del 21/05/2007, ai mesi di aprile e maggio, con la primaria finalità di corrispondere alla domanda di trasporto degli istituti scolastici. Con il medesimo provvedimento la Giunta ha rideterminato il corrispettivo chilometrico spettante all'AMAT per la nuova percorrenza complessiva autorizzata nel periodo di effettuazione del servizio (1° aprile - 15 settembre di ogni anno).

Il servizio è attualmente regolato nel medesimo contratto di servizio sottoscritto per il tra-

sporto pubblico con modalità automobilistica, in data 29 settembre 2017 ed avente durata novennale compresa tra il 30 settembre 2017 ed il 29 settembre 2026.

A decorrere dal 1° agosto 2007 l'AMAT S.p.A. svolge, per conto del Comune di Taranto, anche la **gestione della sosta regolamentata** nel centro cittadino, a seguito di affidamento diretto nella forma dell'“*in house providing*”, deliberato dall'Amministrazione Comunale sulla base di un dettagliato piano economico atto a dimostrare la convenienza economica di tale modello di gestione per l'Ente affidante. L'affidamento della riscossione dei proventi della sosta tariffata è attualmente regolato da un contratto di servizio di durata quinquennale, sottoscritto in data 02/03/2017, con scadenza fissata al 31.12.2022.

L'AMAT S.p.A. ha nel proprio organico circa 450 addetti, impiegati nei diversi servizi ad essa affidati. Ha in dotazione circa 160 autobus con i quali è chiamata a percorrere, annualmente, circa 8'400'000 chilometri, oltre a 2 motonavi (noleggiate dalla Società A.C.T.V. di Venezia), con le quali totalizza annualmente oltre 8'200 km / anno di percorrenza.

L'AMAT S.p.A. serve circa 11'000'000 viaggiatori annui che utilizzano il trasporto su gomma e poco meno di 100'000 viaggiatori che utilizzano le motonavi aziendali.

3. LA COMPAGINE SOCIALE.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2018 vede il Comune di Taranto quale detentore dell'intero capitale sociale, come indicato nella seguente tabella:

NUMERO E VALORE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ, INTERAMENTE POSSEDUTE DAL COMUNE DI TARANTO								
TIPOLOGIE	ESISTENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			AUMENTO DEL N° DI AZIONI NELL'ESERCIZIO	RIDUZIONE DEL N° DI AZIONI NELL'ESERCIZIO	ESISTENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		
	N° Azioni	Valore nominale unitario	Valore nominale complessivo			N° Azioni	Valore nominale unitario	Valore nominale complessivo
AZIONI ORDINARIE	2.340.463	€ 1,00	€ 2.340.463,00	-	-	2.340.463	€ 1,00	€ 2.340.463,00
AZIONI PRIVILEGIATE	-	-	-	-	-	-	-	-
AZIONI DI RISPARMIO	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI	2.340.463		€ 2.340.463,00	-	0	2.340.463		€ 2.340.463,00

4. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito dal Consiglio di amministrazione, nominato con deliberazione assembleare adottata in data 09/08/2018 e con mandato esteso sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020.

Si riportano, di seguito, i nomi dei componenti dell'Organo amministrativo:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| - Avv. Giorgia GIRA | Presidente |
| - Dott. Francesco SCARINCI | Vice Presidente |
| - Avv. Anita CONVERSANO | Componente |

5. ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo è costituito da un Collegio sindacale, nominato con delibera assembleare in data 29/06/2016 e con scadenza del mandato coincidente con l'approvazione del bilancio al 31/12/2018.

Si riportano, di seguito, i nomi dei componenti del Collegio sindacale:

- Dott. Raffaele AMODIO Presidente
- Dott.ssa Paola FISCHETTI Componente
- Dott. Luciano LATARTARA Componente

La revisione è affidata alla Società BDO ITALIA S.p.A..

6. IL PERSONALE.

La situazione del personale occupato riferita all'annualità 2018 è la seguente:

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	AL 31/01/2018	AL 28/02/2018	AL 31/03/2018	AL 30/04/2018	AL 31/05/2018	AL 30/06/2018	AL 31/07/2018	AL 31/08/2018	AL 30/09/2018	AL 31/10/2018	AL 30/11/2018	AL 31/12/2018
DIRIGENTI	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
AREA ESERCIZIO	315	315	315	316	316	321	322	322	318	318	314	320
AREA TECNICA	19	19	19	19	19	19	19	19	19	22	21	21
AREE AMMINISTRATIVE	40	40	39	39	39	38	38	38	38	41	41	40
TOTALE	376	376	375	376	376	380	381	381	377	383	378	383

SOSTA TARIFFATA	AL 31/01/2018	AL 28/02/2018	AL 31/03/2018	AL 30/04/2018	AL 31/05/2018	AL 30/06/2018	AL 31/07/2018	AL 31/08/2018	AL 30/09/2018	AL 31/10/2018	AL 30/11/2018	AL 31/12/2018
AREA ESERCIZIO	65	65	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
AREA TECNICA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
AREA COMMERCIALE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	0	0
TOTALE	73	73	70	70	70	70	70	70	70	67	66	66

IDROVIE	AL 31/01/2018	AL 28/02/2018	AL 31/03/2018	AL 30/04/2018	AL 31/05/2018	AL 30/06/2018	AL 31/07/2018	AL 31/08/2018	AL 30/09/2018	AL 31/10/2018	AL 30/11/2018	AL 31/12/2018
PERSONALE IDROVIE	0	0	0	0	4	5	5	5	5	4	4	4

TUTTI I SETTORI	AL 31/01/2018	AL 28/02/2018	AL 31/03/2018	AL 30/04/2018	AL 31/05/2018	AL 30/06/2018	AL 31/07/2018	AL 31/08/2018	AL 30/09/2018	AL 31/10/2018	AL 30/11/2018	AL 31/12/2018
TOTALE PERSONALE DI TUTTI I SETTORI	449	449	445	446	450	455	456	456	452	454	448	453

La Società ha provveduto, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, ad effettuare la ricognizione del personale in servizio al 30/9/2017, comunicando alla Regione Puglia che non vi era, a tale data, personale eccedentario.

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, COMMA 2, DEL D.Lgs. n. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14:

"Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [comma 2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [comma 3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [comma 4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore, ove esistente, e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [comma 5]".

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, deliberato con provvedimento del Consiglio di amministrazione n. 70 del 30/07/2018 ed approvato con deliberazione dell'Assemblea dei soci del 10/09/2018, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazio-

ne dell'organo amministrativo, il quale potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

A1. DEFINIZIONI.

A1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al comma 1, n. 1, recita: *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce - come indicato nell'OIC 11 (§ 22), - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella Nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

A1.2. CRISI

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (*"Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza"*) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *"probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"*; insolvenza a sua volta intesa - ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - come la situazione che *"si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante *"Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155"*, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la *"crisi"* come *"lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate"*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti (Appendice A), *"la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento"*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

A2. PREDISPOSIZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE (ART. 6, CC. 2 E 4 DEL D.LGS. N. 175/2016)

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a *"indicatori"* e non a *"indici"* e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato, in occasione dell'approvazione della Relazione sul governo societario per il precedente esercizio, i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio, fatta salva la possibilità di rideterminarli successivamente, ad opera tanto del Consiglio di amministrazione quanto dell'Assemblea dei soci.

In particolare, il programma di misurazione del rischio aziendale di AMAT S.p.A. è disciplinato attraverso l'individuazione ed il monitoraggio di una *"soglia di allarme"*, il cui superamento si determina qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

1. la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: $A \text{ meno } B$, ex articolo 2525 c.c.);
2. le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 20%;
3. la relazione redatta dalla Società di revisione o quella del Collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;
4. l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 0,7;
5. l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto più passivo consolidato e attivo fisso, sia inferiore ad 1;
6. il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, sia superiore al 5%;
7. gli indici di dilazione dei crediti e dei debiti commerciali $[(\text{crediti commerciali}/\text{fatturato}) \times 360]$ e $[(\text{debiti commerciali}/\text{fatturato}) \times 360]$ superano i 180 giorni e questi superano rispettivamente il 40% dell'attivo e del passivo.

L'individuazione delle soglie di allarme e le percentuali di scostamento sopra indicate sono state, come già rappresentato in precedenza, inizialmente individuate in fase di prima applicazione dell'adempimento in questione, avvenuta nel precedente esercizio.

Nel merito, l'analisi del bilancio 2018, deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 30/03/2019 e sottoposto all'approvazione dall'Assemblea dei Soci, evidenzia le seguenti risultanze:

A2.1 INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

SOGLIA DI ALLARME		RISULTANZE			ANOMALIA
		2016	2017	2018	
1	La gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B)	Differenza positiva			NO
2	Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 20%	Nessuna perdita			NO
3	La relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale	Nessuna esprime dubbi sulla continuità aziendale			NO
4	L'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto più passivo consolidato e attivo fisso, sia inferiore a 1 in una misura superiore del 30%	0,48	0,58	0,60	SI
5	Il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 5%	0,27%	0,22%	0,72%	NO
Altri elementi di analisi (non considerati indici di rischio, ma elemento di analisi del peso degli oneri finanziari)					
6	L'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, è inferiore ad 1	0,50	0,64	0,62	SI
7a	Gli indici di dilazione dei crediti commerciali [(crediti commerciali/fatturato)x360] superano i 180 giorni e questi superano il 40% dell'attivo	20,07	18,67	11,36	NO
7b	Gli indici di dilazione dei debiti commerciali [(debiti commerciali/ Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci + Costi per servizi + Costi per godimento di beni di terzi)x360] superano i 180 giorni e questi superano il 40% del passivo	141,13	118,68	109,15	NO

A3. ESAME DEGLI INDICATORI

L'esame degli indicatori di valutazione del rischio di crisi aziendale pone in evidenza come il solo indicatore non rientrante nelle soglie individuate di assenza di rischi sia costituito dall'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto più passivo consolidato e attivo fisso.

Tuttavia, sebbene in termini assoluti l'indicatore in questione presenti valori che oltrepassano la soglia di rischio, va valutata positivamente la sua dinamica nel triennio considerato (2016 = 0,48; 2017 = 0,58, 2018 = 0,60), che presenta un costante incremento e che raggiunge nel 2018 un valore non troppo distante da quello di 0,70 che delimita la soglia di rischio.

I valori dell'indicatore in questione sono legati all'insufficiente patrimonializzazione della Società, come peraltro più volte rappresentato dalla stessa e come indicato dallo stesso Comune di Taranto nel proprio Documento Unico di Programmazione per il triennio 2016-2018, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 76 del 05/05/2016.

In tale documento si delinea un percorso di ricapitalizzazione della Società da attuarsi senza conferimenti in denaro, ma con la sottoscrizione di un aumento di capitale da versare attraverso l'estinzione per compensazione di crediti vantati dal Comune di Taranto nei confronti di AMAT S.p.A., per un importo di € 6.867.029,37, risalenti ad oltre 15 anni addietro e originatisi in periodi antecedenti alla trasformazione dell'Azienda in società per azioni.

Si aggiunga che l'aumento di capitale sopra descritto rappresenterebbe il primo della storia dell'Azienda, fatta eccezione per quello deliberato nel corso dell'Assemblea straordinaria del 15/12/2008, di natura tecnica e non gestionale, con il quale si ripristinò il capitale sociale esistente prima della svalutazione dei crediti vantati dall'AMAT nei confronti del Comune di Taranto a seguito della procedura di risanamento finanziario dello stesso.

Anche l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, non rientra nelle soglie predefinite. Tuttavia tale indicatore non è ricompreso tra gli indici di rischio, ma è considerato esclusivamente quale elemento di analisi del peso degli oneri finanziari sostenuti dall'Azienda.

A4. ANALISI DI ULTERIORI INDICI E MARGINI DI BILANCIO.

L'ulteriore analisi di bilancio, rispetto agli indicatori individuati per definire le soglie di allarme, si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

Per tali indici e margini non sono stati definiti, diversamente dai precedenti, i corrispondenti valori soglia o livelli di rilevanza, con individuazione del livello di rischio "ponderato e ragionevole".

La necessità di un tempestivo intervento al manifestarsi del rischio di insolvenza sarà valutata, pertanto, attraverso l'osservazione dell'evoluzione manifestata dai suddetti valori nel quadriennio considerato.

	Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
Stato Patrimoniale				
Margini:				
Margine di tesoreria	-9.470.696	-9.879.480	-15.816.222	-15.389.023
Margine di struttura	-11.520.082	-13.811.176	-15.842.723	-18.513.338
Margine di disponibilità				
Indici:				
Indice di liquidità	0,12	0,04	0,01	0,02
Indice di disponibilità	54,73%	57,71%	35,40%	45,54%
Indice di copertura delle immobilizzazioni	31,61	21,86	16,17%	11,87%
Indipendenza finanziaria	18,49%	13,18%	10,00%	7,43%
Leverage	5,40	7,59	9,99	13,46
Conto Economico				
Margini:				
Margine operativo lordo (MOL)	5.388.559	5.958.040	-1.008.848	-1.434.982
Risultato operativo (EBIT)	2.232.174	1.271.009	609.048	426.419
Indici:				
Return on equity (ROE)	27,45%	20,89%	18,40%	4,77%
Return on investment (ROI)	9,75%	6,39%	-14,57%	-15,85%
Return on sales (ROS)	6,90%	4,01%	2,18%	0,73%
Altri indici e indicatori:				
Indice di rotazione del capitale investito (ROT)	110,21%	106,81%	103,82%	91,88%
Rapporto oneri finanziari su MOL	4,24	6,28	8,38%	1,90%

A5. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno annuale, salvo che la situazione economica, finanziaria o patrimoniale non richieda una frequenza maggiore, un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-quater del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

"L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [comma 1]"

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [comma 2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [comma 3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [comma 4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [comma 5]"

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.lgs. 175/2016.

Il Consiglio di amministrazione sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. VALUTAZIONE DELL'OPPORTUNITÀ DI INTEGRARE GLI STRUMENTI DI GOVERNO SOCIETARIO (ART. 6, CC. 3, 4 E 5 DEL D.LGS. N. 175/2016)

Si indicano di seguito le risultanze della valutazione effettuata:

	Oggetto della valutazione	Risultanza della valutazione
a)	Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale	AMAT S.p.A. ha adottato i seguenti regolamenti interni: - Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie; - Regolamento per il conferimento di incarichi e per il reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo determinato;
b)	Un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;	Si ritiene al momento l'integrazione non necessaria, date le dimensioni dell'Azienda, la struttura organizzativa e l'attività svolta;
c)	Codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;	Nell'adunanza del 31/01/2018, l'Organo amministrativo di AMAT S.p.A. ha approvato il Sistema Unitario, elaborato secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e dalla Legge n. 190/2012; il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021 costituisce parte integrante ed essenziale del suddetto sistema; Nell'ambito di tale Sistema unitario, AMAT S.p.A. ha adottato un Codice etico, che si configura quale sistema di autodisciplina aziendale.
d)	Programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.	AMAT S.p.A. ha implementato un Sistema di Gestione Integrato, conforme e certificato rispetto alle norme EN ISO 9001:2008.

7. CONCLUSIONI

Il Consiglio di amministrazione, in carica dal 09/08/2018, sulla base delle evidenze sin qui rappresentate e relative principalmente alla struttura di governo societario in funzione nell'esercizio 2018, ritiene, in considerazione delle informazioni acquisite dalle strutture aziendali, che il Sistema di controllo interno di AMAT S.p.A. presenti una struttura organizzativa mediamente adeguata alla complessità aziendale ed all'esercizio delle attività di pubblico interesse affidate alla Società.

Esso considera la verifica dell'organizzazione e del funzionamento del Sistema di controllo interno, avvalendosi di tutte le strutture aziendali coinvolte, tra le priorità della propria attività.

All'esito di tali analisi, il Consiglio di amministrazione si riserva di esprimere la necessità di integrare o aggiornare l'attuale insieme delle regole, procedure e strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione ed il monitoraggio dei principali rischi.

Il Sistema di controllo interno è infatti soggetto ad esame e verifica periodici, che devono tenere conto dell'evoluzione dell'operatività aziendale e del contesto di riferimento.

Il Consiglio di amministrazione, tuttavia, in considerazione dei risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex artt. 6, comma 2, e 14, commi 2, 3, 4, 5, del D.Lgs. n. 175/2016, ritiene che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia, allo stato attuale, da escludere.

La presente relazione viene pubblicata contestualmente al Bilancio di esercizio, ai sensi della normativa richiamata in premessa.

Taranto, 13/04/2019

Per il Consiglio di Amministrazione
La PRESIDENTE
(Avv. Giorgia GIRA)

